

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

permane ormai da troppo tempo l'indignazione per l'ingiusta condanna a morte dei giovani alpini Ortis, Matiz, Corradazzi e Massaro, eseguita il 1° luglio 1916, nell'ambito della vicenda nota come della « decimazione di Cercivento »;

solo nel 1997 si sono avviate iniziative per ottenere la riabilitazione dei quattro alpini fucilati e nel febbraio 1998 è stata presentata la proposta di legge Camera 4519 Spini recante « Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale » per offrire una soluzione che consentisse di perseguire l'auspicata riabilitazione;

l'istituto della riabilitazione tuttavia, anche nella prospettiva della modifica legislativa proposta, non appare in concreto applicabile in quanto - nonostante la denominazione - presuppone una valutazione della condotta del reo successiva alla condanna, impossibile nell'ipotesi di condanna a morte;

invece contro le condanne ingiuste è esperibile il rimedio della revocazione, in base alle previsioni dell'articolo 401 del codice penale militare di pace (epmp);

tale disposizione richiama le disposizioni del codice di procedura penale (cpp), precisando - rispetto al regime della revocazione in diritto processuale penale - che « la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro (...) ed è trasmessa al procuratore generale militare della Repubblica » e che l'istanza è promossa davanti alla Corte d'appello militare;

in tal modo si consentirebbe l'applicazione degli articoli 629 cpp, che ammette la revisione delle sentenze di condanna in ogni tempo, anche se la pena è stata ese-

guita, l'articolo 630 cpp, che prevede che la revisione può essere richiesta, tra gli altri, nei casi di prove nuove ovvero se si dimostra che la sentenza di condanna fu emessa in base a falsità o altro reato, e l'articolo 632 cpp, in base al quale la revisione può essere richiesta anche se il condannato è morto;

il potere della Ministro di richiedere la revocazione si configura come un istituto di diritto processuale penale militare, attesa l'originalità della citata disposizione di cui all'articolo 401 cpmp, pertanto tale potere sembra insuscettibile di sindacato politico o amministrativo in quanto previsto nell'interesse dell'amministrazione della giustizia militare, nel caso sussistano presupposti di fatto di sufficiente chiarezza;

si tratta inoltre di un presupposto essenziale del giudizio, rispetto al quale la valutazione del procuratore generale militare della Repubblica, al quale l'istanza va trasmessa, non può travalicare l'accertamento della mera regolarità formale, essendo infatti rimessa al solo organo giurisdizionale la valutazione della relativa fondatezza nel merito in sede di giudizio per revocazione;

impegna il Governo

ad assicurare che il Ministro della difesa provveda all'esercizio del potere ad esso attribuito dall'articolo 401 cpmp, per non precludere la revisione del processo che ha comportato l'ingiusta condanna dei quattro alpini vittime della decimazione di Cercivento.

(7-00934) « Spini, Gatto, Ruffino, Lavagnini ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere, premesso che:

con la legge n. 295 del 3 agosto 1999 « Disposizioni per il finanziamento di in-